



# CITTA' DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

#### Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 88 DEL 11-08-2017**

**Reg. generale n. 498 del 11-08-2017**

---

<b>Oggetto:</b> GESTIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' VOLONTARIE DI PUBBLICA UTILITA' DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.
--

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il Comune di Treia ha sottoscritto nel 2016 un protocollo di intesa con la Prefettura di Macerata “sulle attività volontarie e di pubblica utilità dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”;
- successivamente sono state attivate due convenzioni esecutive del protocollo d’intesa in parola con l’Associazione G.U.S. di Macerata e con la C.R.I. di Macerata in quanto soggetti attuatori di ospitalità sul territorio di Treia di migranti richiedenti protezione internazionale;
- l’Amministrazione ha dato seguito alla convenzione gestendo in proprio alcune attività di manutenzione del verde pubblico con il coinvolgimento dei migranti ospitati a Treia e che avevano sottoscritto il patto di volontariato di cui al protocollo;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 31/05/2017, con la quale veniva imputata al cap. 161530 “*Iniziativa a favore dei migranti*” la somma di € 38.000,00 per la gestione di un progetto per la realizzazione di attività di volontariato e di pubblica utilità nel settore del verde pubblico e piccole manutenzioni;

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del

d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

VISTO che:

- dal progetto sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 38.000,00 IVA inclusa e comprensivo degli oneri della sicurezza;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da analisi prezzi da indagini di mercato informali;

CONSIDERATO, inoltre, che sulla base del sondaggio di mercato effettuato in data 10/08/2017, prott. n. 14.446 e n. 14.448, è emerso che la Cooperativa La Talea ha dimostrato di possedere una maggiore esperienza nel settore di interesse che garantisce il corretto svolgimento del servizio alle condizioni economiche definite dalla Stazione appaltante;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie dell'Ente;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Coop Soc. La Talea, con sede a Treia in via Arno, 22, P.IVA 01435480437, in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Servizio;
- trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione del servizio oggetto d'affidamento;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'articolo 83 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 03/07/2017 e valido sino al 31/10/2017 prot. INAIL\_ 811412;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z0F1FA34AD;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Coop. La Talea, con sede in Treia, via Arno, 22, il servizio di *"gestione del progetto di attività volontarie di pubblica utilità da parte dei"*

*cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale accolti nel territorio comunale*” ai sensi della convenzione in atto tra Comune di Treia e Associazione G.U.S. di Macerata, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

3. di **PRENDERE e DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto;
4. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 38.000,00 IVA inclusa al capitolo 161530 del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

## COMUNE DI TREIA

### CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ VOLONTARIE DI PUBBLICA UTILITÀ DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE” AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ATTO TRA COMUNE DI TREIA E ASS.NE G.U.S. DI MACERATA CIG: ZOF1FA34AD

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:

1. Il Comune di Treia, con sede legale in P.zza. della Repubblica, 2, P.IVA 00138790431, rappresentato dal Dott. Coppe Orazio, Funzionario responsabile del VI Settore “Settore Servizi alla persona”, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del comune di Treia che rappresenta, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; (d’ora in poi per brevità anche “Comune”);
2. La Talea Cooperativa Sociale, con sede in Treia, via Arno, 22, Cod. Fisc./ P.IVA 01435480437, nella persona del Presidente, Sig. Spoletini Adriano, nato a Treia il 14/01/1958 ed ivi residente in c.da S. Marco Vecchio n. 17/C, iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della legge Regione Marche n. 50/95 (d’ora in poi per brevità anche “Cooperativa”);

#### PREMESSO

- che il Comune di Treia ha sottoscritto nel mese di febbraio 2016 un protocollo di intesa con la Prefettura di Macerata per la gestione di attività volontarie e di pubblica utilità dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- che il Comune di Treia ha in seguito sottoscritto una convenzione con il G.U.S. di Macerata per la gestione operativa degli accordi presi nel protocollo in parola;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31/05/2017 veniva imputata al capitolo 161530 del bilancio corrente la somma di € 30.000,00 per la gestione di attività a favore dei migranti richiedenti protezione internazionale;
- che con propria determina n. .../..... del .././2017 veniva affidato il servizio di “gestione del progetto di attività volontarie di pubblica utilità da parte dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale accolti nel territorio comunale” ai sensi della convenzione in atto tra Comune di Treia e Ass. G.U.S. di Macerata alla Cooperativa Sociale La Talea a seguito di idonea indagine di mercato e valutazione comparativa di due progetti presentati per un importo complessivo di € 38.000,00 IVA inclusa;

Tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

#### Art. 1) Oggetto del Contratto

Il servizio ha per oggetto la gestione di attività volontarie di pubblica utilità da parte dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale accolti nel territorio comunale ai sensi della convenzione in atto tra Comune di Treia e Ass. G.U.S. di Macerata.

Le prestazioni da eseguirsi comprendono lo svolgimento delle seguenti azioni/attività:

- a. messa a disposizione di due unità di personale selezionato con esperienza nel settore di interesse del presente progetto per almeno 18/h settimanali e/o un monte ore annuo corrispondente;
- b. esecuzione di azioni a tutela e valorizzazione del patrimonio comunale e ambientale: cura del verde pubblico e di alcuni spazi verdi di proprietà pubblica come le aiuole

- lungo le strade, i giardini pubblici, il cimitero; piccola manutenzione del patrimonio comunale, piccoli lavori di manutenzione stradale;
- c. servizio di tutoraggio e monitoraggio migranti impiegati nei servizi di cui sopra;
  - d. coordinamento e programmazione con l'Associazione G.U.S., che gestisce l'accoglienza dei migranti;
  - e. attivazione di almeno una borsa lavoro di inclusione sociale (come meglio definita dalla normativa vigente con particolare riferimento alla normativa regionale in atto di cui alla D.G.R. n. 293 del 31/03/2016 in qualità di soggetto "ospitante");
  - f. ogni altra attività prevista dalla convenzione attiva con il G.U.S.

#### **Art. 2) Durata**

L'appalto avrà durata di mesi 12 con decorrenza dal 04/09/2017.

#### **Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio**

- A. servizio di formazione: i migranti che hanno firmato il patto di volontariato potranno essere inseriti nelle attività lavorative volontarie previa formazione delle attività da svolgere e formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi della normativa vigente. La Cooperativa si rapporterà con l'Associazione G.U.S. per la selezione e il coordinamento dei soggetti da inserire;
- B. svolgimento delle attività di pubblica utilità: l'Amministrazione comunicherà trimestralmente il programma delle attività da svolgere indicando i luoghi ed i tempi di realizzazione. La Cooperativa dovrà prendere visione dei servizi richiesti e stabilire il numero di migranti da coinvolgere per ogni lavoro; la cooperativa dovrà, inoltre, provvedere, raccordandosi con l'Ass. G.U.S., al trasporto e alla fornitura degli attrezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 4) Corrispettivo economico e modalità di pagamento**

L'importo per l'esecuzione del predetto servizio è stato determinato complessivamente per l'intero periodo pari ad € 38.000,00 (trentottomila/00), IVA inclusa. Tale importo determinato è comprensivo degli oneri della sicurezza.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati tramite bonifico bancario dietro ricevimento fattura in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tali importi sono comprensivi del corrispettivo dovuto sia per il servizio sia per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, nonché di oneri vari, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri della cooperativa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nei documenti di gara, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte del servizio dato in appalto ed effettivamente svolto secondo le modalità e le specifiche in essi indicate. Tali importi si intendono, pertanto, remunerativi per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione della cooperativa appaltatrice.

#### **Art. 5) Servizi non previsti e variazioni**

In caso di necessità e urgenze, il Servizio Comunale competente potrà apportare, tramite ordini di servizio scritti trasmessi via fax o via mail, modifiche istantanee al programma dei servizi che il personale dell'impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016:

- il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi;

- la cooperativa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente documento.

#### **Art. 6) Responsabilità ed oneri**

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo. La loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità. Il gestore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione Appaltante concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio. Il gestore è, pertanto, tenuto a rispondere, nei termini sopra indicati, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dal Comune o da terzi durante l'espletamento del servizio stesso.

La Cooperativa si obbliga, inoltre, a:

- rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato, nonché a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia;
- eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, personale e materiali necessari;
- assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione e somministrazione del personale necessario ai vari servizi nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità loro spettanti ed impegnarsi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro tipo di onere previsto a carico del datore di lavoro;
- osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro ed, in particolare, comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgerà il servizio;
- eseguire tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento;
- risarcire e ripristinare gli eventuali danni causati al patrimonio pubblico o privato o a persone durante l'espletamento del servizio;
- munire il personale in servizio presso le isole ecologiche di idoneo cartellino di riconoscimento e di abbigliamento adeguato ed idoneo alle diverse mansioni da svolgere;
- suggerire all'Ente tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento del servizio e collaborare con lo stesso al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;
- mantenere i luoghi oggetto del servizio in stato di accurata pulizia e di appropriato decoro;
- fornire tutte le statistiche e le informazioni concernenti lo svolgimento del servizio che venissero richieste dal Comune;

- vigilare sul comportamento dei migranti coinvolti segnalando all'Ente eventuali comportamenti scorretti, abusi e/o inosservanze alle vigenti normative;
- inviare eventuali segnalazioni scritte, ai competenti uffici comunali, in caso di danni e/o problematiche riguardanti il patrimonio comunale, dando tempestiva comunicazione di quelli derivanti da eventuali atti vandalici;
- rispettare e provvedere, senza eccezioni, a tutte le maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti ritenessero di imporre, nel pubblico interesse. Oltre a quanto prescritto nella presente convenzione, la Cooperativa dovrà provvedere, a proprie cura e spese,
- impegnarsi al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la cooperativa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nella presente convenzione;
- sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento ad obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della cooperativa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.

La Cooperativa si impegna all'osservanza e rispetto dei contratti collettivi di lavoro con il personale dipendente in servizio, nonché si impegna a rispettare, per gli stessi, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nel luogo di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza per eventuali danni cagionati da infortunio.

#### **Art. 7) Verifica e controlli**

L'Amministrazione comunale, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere ai siti oggetto dei servizi, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione degli stessi nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dei siti.

Al termine dell'affidamento il Concessionario invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

La Cooperativa si impegna a comunicare al Comune il nome e i contatti di un referente sempre reperibile in caso di necessità.

#### **Art. 8) Penalità**

Il Comune nella sua facoltà di verifica e controllo dell'esecuzione del servizio svolto si riserva la facoltà di comminare a carico della Cooperativa le seguenti penalità in caso di inadempienza o ritardi nell'esecuzione dei servizi in parola. L'ammontare della penale è pari al 10% del corrispettivo corrisposto o dovuto per il servizio prestato fino alla data di contestazione dell'addebito.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza avverso la quale il prestatore del servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni dalla avvenuta comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni il Comune procede all'applicazione delle cifre sopra citate. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

#### **Art. 9) Risoluzione del contratto**

Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, quando:

- la Cooperativa perda i requisiti a contrarre e/o fallisca;
- la Cooperativa venga a mancare in qualsiasi momento agli obblighi assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida;
- si verificano, nell'esercizio, gravi o reiterate violazioni di legge, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio.

Il Comune procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione il Comune tratterrà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatta salva la richiesta del maggior danno.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione.

Naturalmente la Cooperativa sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo Concessionario.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, il Comune procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

È sempre ammessa la risoluzione consensuale.

L'affidamento potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Ricorrendo tale ipotesi, potrà essere corrisposta alla Cooperativa un'indennità rapportata al valore degli investimenti effettuati e tenuto conto del tempo di utilizzo trascorso.

#### **Art. 10) Divieti di cessione e subappalto e denaro**

E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese.

E' vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a carico della Cooperativa. L'operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall'accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo.

La Cooperativa non potrà a nessun titolo richiedere compensi ulteriori ai privati per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato né svolgere, all'interno della piattaforma ecologica, attività non previste contrattualmente. Eventuali trasgressioni a quanto suesposto si configurano come gravi inadempienze degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 11) Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa per responsabilità per infortuni sul lavoro è posta a carico della Cooperativa La Talea. Rimane stabilito che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento del servizio da parte della Cooperativa che resta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'inadempienza degli obblighi sopra specificati sia verso il Comune sia verso terzi.

#### **Art. 12) Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese del presente contratto, stipulazione, diritti, ecc. sono poste a carico della Cooperativa, che accetta di sostenere il relativo ammontare. Le parti danno atto che la Cooperativa, in quanto Onlus, è esente da imposta di bollo ex articolo 27-bis

della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e all'articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e, secondo quanto disposto dall'articolo 9 norme speciali Tabella D della L.604/1962, ha diritto alla riduzione della metà dei diritti di segreteria. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

**Art. 13) Controversie**

In caso di controversie inerenti l'applicazione o l'adempimento del presente contratto, le parti contraenti faranno riferimento all'autorità giudiziaria, stabilendo la competenza esclusiva del Foro di Macerata.

**Art. 14) Disposizioni generali finali**

Il Comune rende noto alla Cooperativa che i dati personali dello stesso saranno trattati solo per le finalità connesse all'espletamento della presente convenzione.

La Cooperativa autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o, comunque, ad esso strettamente collegati.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle leggi di settore.

Treia,

**PER IL COMUNE DI TREIA**

**PER IL CONCESSIONARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. COPPE ORAZIO

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 11-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 04-03-2018.

Treia, lì 17-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Palmieri Liliana

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 17-02-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Palmieri Liliana

---